COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

PROVINCIA DI TREVISO

COPIA

N°51
Reg. delib.
del 30-12-2021

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE

OGGETTO	Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2020 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2020.

Oggi **trenta** del mese di **dicembre** dell'anno **duemilaventuno** alle ore **18:30,** nella sala delle adunanze consiliari, convocato in seguito a regolari inviti si è riunito in seduta Pubblica di Prima^ convocazione il Consiglio Comunale così composto:

	Presente/Assente		Presente/Assente
PERENCIN MATTIA	Presente	CIETTO ERICA	Presente
ANDREOLA MICHELE	Presente	ZANETTE MIRCA	Assente
SPADETTO SILVIA	Presente	BALLIANA FRANCESCA	Presente
MEROTTO MANUELA	Presente	NARDI GIUSEPPE	Assente
GUIZZO STEFANO	Presente	BRESSAN STEFANO	Presente
TOGNON MASSIMO	Presente	NADAI ELISA	Presente
BIANCO MARIA TERESA	Presente		

Presenti 11 Assenti 2

Presiede l'adunanza il Signor PERENCIN MATTIA in qualità di SINDACO
assistito dal Segretario Comunale Dott. BASSANI MANUELA.

Sono scrutatori i Signori:
MEROTTO MANUELA
GUIZZO STEFANO
BALLIANA FRANCESCA

OGGETTO	Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2020 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2020.

IL CONSIGLIO COMUNALE

UDITO l'intervento del Segretario comunale che, su richiesta del Sindaco, illustra i contenuti della proposta della presente deliberazione;

PREMESSO CHE il decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016 (T.U.S.P.) prevede:
- all'articolo 24 "Revisione straordinaria delle partecipazioni" che *"Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo* 17 *del* decreto-legge n. 90 del 2014*, convertito, con modificazioni, dalla* legge 11 agosto 2014, n. 114. *Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15";*
- all'articolo 20 *"*Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche" che *"Fermo quanto previsto dall'articolo 24, comma 1, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione";*

PREMESSO, altresì, **CHE**:
- a norma dell'articolo 24 del citato decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016 con deliberazione del Consiglio comunale numero 39 del 30 settembre 2017, il Comune di Farra di Soligo aveva approvato la ricognizione straordinaria delle società partecipate possedute alla data del 23 settembre 2016;
- l'esito della ricognizione di cui sopra è stato comunicato al MEF, con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, numero 90, vale a dire tramite l'applicativo "Partecipazioni" del Portale Tesoro (https://portaletesoro.mef.gov.it/);
- tale provvedimento di ricognizione straordinaria veniva impugnato dal socio privato di Asco Holding S.p.a., Plavigas srl;
- che in data 5 aprile 2018 interveniva sentenza del TAR Veneto numero 00363/2018 che, pronunciando sul ricorso, lo accoglieva nella sua parte impugnatoria, annullando le deliberazioni dei vari Comuni impugnate, tra cui quella del Comune di Farra di Soligo;
- con deliberazione del Consiglio comunale numero 17 del 19 luglio 2018, non impugnata, il Comune di Farra di Soligo approvava, come proposto dalla Società partecipata Asco Holding S.p.a. tramite il proprio Consiglio di Amministrazione, modifiche allo statuto societario finalizzate a rinforzare la *governance* della Holding (al fine di garantire stabilità e gestione unitaria delle partecipazioni indirette degli enti pubblici), ridefinendone l'oggetto sociale al fine di limitarne l'attività alla gestione delle partecipazioni in altre società (holding pura) e ad incrementare il coinvolgimento dei soci in alcune decisioni di indirizzo dell'organo amministrativo inerenti le società partecipate e prevedendo, altresì, iniziative propulsive dei soci nei confronti degli organi sociali (anche rinunciando alla partecipazione dei soci che non fossero

più interessati alla partecipazione) e che in data 23 luglio 2018 l'assemblea di Asco Holding S.p.a. approvava tali modifiche;

- a seguito della sentenza numero 00363/2018, avverso la quale si promuoveva impugnazione, ed a seguito delle intervenute modifiche statutarie, veniva approvata la delibera di Consiglio comunale numero 28 del 28 settembre 2018, non impugnata, che nell'ambito degli adempimenti previsti dall'articolo 24, comma 1, del T.U.S.P., integrando il provvedimento precedentemente assunto per le parti annullate, a partire da una rinnovata analisi delle società in cui l'Ente deteneva partecipazioni, predisponeva un piano di riassetto con specifica indicazione di modalità e tempi di attuazione, nel modo che segue:
  "- rispetto alla delibera impugnata ed alla delibera successiva che ha trasformato Asco Holding S.p.A. in Holding pura, la presente delibera:
  - *conferma il rafforzamento della presenza pubblica in Asco Holding come holding pura, come già disposto dalla delibera comunale precedente su questo tema, senza fusione, come confermato anche dal CDS in sede cautelare;*
  - *conferma la natura di servizio di interesse generale della gestione della rete di TLC locale, e la possibilità che Asco TLC resti pubblica, eventualmente anche all'interno del gruppo quotato Ascopiave; considerando la cessione della parte di Asco TLC dedicata al traffico telefonico*
  - *indica la possibilità, se la separazione tra traffico e rete in Asco TLC è economicamente non conveniente per il gruppo Asco Holding S.p.A,. di dar luogo ad una cessione integrale di Asco TLC, comprensiva della parte rete e della parte traffico;*
  - *conferma la presenza pubblica indiretta in Asco Trade controllata da Asco Piave quotata in borsa;*
  - *ai fini della legittima detenzione delle quote di Asco Holding occorre verificare il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 del D. Lgs.175/16 ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro, tenuto anche conto delle precisazioni di cui all'art. 21 dello stesso decreto legislativo;*
  - *con riferimento al parametro del fatturato occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione;*
  - *analogamente dicasi per il personale dipendente nella holding, la cui attività di gestione delle partecipazioni viene rappresentata in tutti i suoi elementi in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti;";*
- a norma dell'articolo 20 del T.U.S.P. con deliberazione del Consiglio comunale numero 32 del 27 dicembre 2018 veniva approvata la razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31 dicembre 2017 confermando quanto indicato nella deliberazione numero 28 del 28 settembre 2018;
- con la sentenza n. 578/2019, il Consiglio di Stato, Sez. V, ha rigettato gli appelli avverso le diverse sentenze del TAR Veneto, tra cui quella nei confronti del Comune di Farra di Soligo, con una motivazione differente rispetto a quella del Giudice di prime cure. In particolare in tale decisione il Consiglio di Stato ha statuito che:

  "il TAR Veneto ha erroneamente interpretato la categoria dei "servizi di interesse economico generale" di cui all'articolo 2, comma 1, lett. i) del decreto legislativo n. 175 del 2016, in quanto, secondo il Consiglio di Stato, "Erra l'appellata sentenza ad escludere (non l'attività di distribuzione del gas, ma) l'attività di vendita del gas e i servizi di telecomunicazioni, già svolti da Asco TLC S.p.a. e che saranno della società derivante dalla sua fusione per incorporazione in Asco Holding S.p.a, dai "servizi di interesse generale" poiché "aventi carattere puramente commerciale", ovvero, se ben si intende, rivolte alla sola produzione di un vantaggio economico (per questo attività lucrative)";

con riferimento alla partecipazione dei Comuni alla compagine societaria il Consiglio di Stato afferma che "La particolare modestia della partecipazione al capitale normalmente si riflette infatti in una debolezza sia assembleare sia, di riflesso, amministrativa (la quale può di fatto essere compensata solo in situazioni eccezionali dove altri equilibri refluiscano a compensare questa debolezza). Ciò avviene in modo difficilmente rimediabile nei casi in cui, per fronteggiare questa debolezza, tra i vari enti pubblici così partecipanti in termini minimali non siano stati previsti strumenti negoziali – ad es., patti parasociali – che possano dar modo alle amministrazioni pubbliche di coordinare e dunque rinforzare la loro azione collettiva e, in definitiva, di assicurare un loro controllo sulle decisioni più rilevanti riguardanti la vita e l'attività della società partecipata. A tal fine, ad evitare tali inconvenienti si rende nei fatti necessario, in casi come quello in esame, la stipulazione di adeguati patti parasociali ovvero anche la previsione, negli atti costitutivi della società, di un organo speciale, che, al pari delle assemblee speciali di cui all'art. 2376 Cod. civ. (ovvero dell'assemblea degli obbligazionisti, di cui all'art. 2415 Cod. civ.), sia deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici: i quali, dunque, si troveranno a intervenire con rinforzata voce unitaria negli ordinari organi societari";

- l'Assemblea di Asco Holding S.p.a. in sede straordinaria il giorno 13 novembre 2019 ha approvato la *"Modifica dello statuto mediante introduzione su impulso di alcuni soci, alla luce delle indicazioni contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, del sub art. 21 " Assemblea dei soci pubblici", con conseguente adeguamento della numerazione degli articoli successivi: deliberazioni inerenti e conseguenti"* ovvero un ulteriore modifica statutaria, che vede la creazione di un organo speciale deputato ad esprimere la volontà dei soci pubblici, rafforzando ulteriormente i poteri degli enti territoriali sulla *governance* della Società, già proficuamente avviato con la modifica statutaria del luglio 2018;
- con *"Nota informativa circa alcune attività poste in essere da Asco Holding s.p.a"* del 12 dicembre 2019, acquisita al protocollo comunale numero 20696 del 13 dicembre 2019, il Presidente di Asco Holging s.p.a. ha comunicato quanto segue:
  1. *"Con l'assemblea straordinaria dell'11 novembre 2019, è stata istituita, mediante l'introduzione di apposita clausola statutaria, un'assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici da convocare ogniqualvolta sia prevista un'assemblea generale (sia essa ordinaria e/o straordinaria), anche su iniziativa di un singolo socio pubblico, dando atto che l'introduzione delle predetta clausola statutaria è stata effettuata su impulso di alcuni soci, a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 578/2019, al fine di superare la natura "pulviscolare" delle partecipazioni;*
  2. *Asco Holding s.p.a. ha in programma di avviare valutazioni strategiche rispetto alla controllata Asco TLC s.p.a., comunicando che ogni ipotesi al riguardo sarà sottoposta all'attenzione, ed eventuale approvazione, dell'assemblea come previsto dal vigente statuto;*
  3. *in relazione al personale, Asco Holding s.p.a. ha deciso di dotarsi di una struttura organizzativa autonoma, anche tenuto conto dei costi derivanti dai contratti di servizio attualmente in essere con la controllata Ascopiave S.p.A. a supporto dell'operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l'assetto di costi attualmente in capo ad Asco Holding S.p.A.. A tale fine Asco Holding s.p.a. si è dotata di una policy che disciplina la selezione del personale, i criteri e le modalità di assunzione di dipendenti ed ha proceduto quindi ad individuare 6 profili professionali da inserire nell'organigramma aziendale di Asco Holding e le prime due assunzioni sono già state formalizzate;*
  4. *come comunicato al mercato in data 30 luglio 2019, Ascopiave S.p.A., di cui Asco Holding S.p.A. è socio di maggioranza, ha sottoscritto un accordo con il Gruppo Hera avente ad oggetto un'alleanza strategica ed operativa per il settore della commercialìzzazione di gas ed energia elettrica, attraverso la società EstEnergy S.p.A.. Ascopiave sarà socio di minoranza di quest'ultima alla quale — con decorrenza dal 19*

dicembre 2019 — saranno trasferite le società di vendita attualmente facenti parte del gruppo Ascopiave, come meglio precisato nel comunicato di cui sopra. Per effetto di tale operazione, il Gruppo Ascopiave non consoliderà più integralmente il business della commercializzazione, spostando il focus sulle attività di distribuzione gas".

- con *"Informativa circa le attività intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A.a"* del 14 dicembre 2020, acquisita al protocollo comunale numero 20019, il Presidente di Asco Holging s.p.a. ha comunicato quanto segue:

  "*E' opportuno innanzitutto ricordare che nel mese di luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato quanto segue:*

  (i) di approvare un testo di policy per la selesione del personale che disciplina i criteri e le modalità di assunzione di dipendenti;

  (ii) di dotare la Società di una struttura organizzativa più articolata a supporto dell'operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l'assetto di costi in capo ad Asco Holding e, pertanto, di individuare in via preliminare i profili generali di sei possibili candidati da inserire nell'organigramma aziendale di Asco Holding;

  (iii) di approvare un testo di clausola statutaria, finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, e di dare mandato al Presidente di convocare entro l'anno un'assemblea della Società a cui sarà sottoposta la proposta di approvare l'inserimento di tale clausola in statuto.

  Con riferimento al personale quindi si è proceduto ad approvare un testo di policy per la selezione del personale e a svolgere, in aderenza a tale policy, le attività di individuazione delle figure professionali di interesse. Dal mese di gennaio 2020, l'organico di Asco Holding è composto di cinque risorse così qualificate: una risorsa dedicata all'attività di centralino/reception, due impiegati amministrativi, una segretaria di direzione ed un addetto alla segreteria affari societari. E' in via di identificazione anche la sesta risorsa che sarà addetta alle relazioni esterne e istituzionali; i colloqui di selezione di tale figura sono stati rallentati a causa della pandemia in corso.

  Per quanto concerne l'adozione di una clausola statutaria, finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, l'assemblea dei soci di Asco Holding ha deliberato in data 11 novembre 2019 di includere la clausola di seguito ritrascritta all'articolo 21 dello statuto sociale rubricato "Assemblea dei Soci Pubblici":

  "Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i "Soci Pubblici" o, ciascuno di essi, il "Socio Pubblico") dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assembla generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria."

Ad oggi, in corrispondenza delle due assemblee ordinarie di Asco Holding si sono previamente tenute altrettante Assemblee dei Soci Pubblici della Società, precisamente in data 18 settembre 2020 e 16 ottobre 2020, con modalità coerenti con il contenuto della predetta clausola come peraltro risulta dai relativi verbali notarili.

Infine, in merito alle ulteriori informazioni che alcuni di Voi hanno richiesto tramite i loro consulenti legali, comunichiamo che:

a) come noto, la controllata Ascopiave ha realizzato in data 19 dicembre 2019 l'operazione con il Gruppo Hera per effetto della quale, tra l'altro, le partecipazioni di Ascopiave nella società attive nella vendita di energia elettrica e gas sono passate ad una società (EstEnergy S.p.A.) controllata dal Gruppo Hera e partecipata al 48% da Ascopiave S.p.A. Per maggiori dettagli su tale operazione si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito internet Ascopiave ed in particolare al documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Regolamento Emittenti pubblicato sul predetto sito internet nella sezione "Investor Relations – Altro documenti";

b) Asco Holding ha dato avvio lo scorso mese di dicembre ad alcune valutazioni strategiche in merito alla controllata ASCO TLC S.p.A. Al fine di supportare tali valutazioni è stato affidato lo scorso mese di marzo un incarico a KPMG per supportare la società nei processi di valorizzazione di ASCO TLC S.p.A. ed un incarico allo studio Gianni & Origoni per un supporto negli aspetti di carattere legale. Il processo di valutazione è in corso ed è inevitabilmente condizionato (anche nelle sue tempistiche) all'attuale situazione emergenziale epidemiologica";

- con riferimento al progetto per valutare la valorizzazione di Asco TLC S.p.a., dando luogo, entro il 2021, sulla base di una valutazione di convenienza economico finanziaria, a) per la parte infrastrutture al mantenimento della stessa com'è oggi o al trasferimento della stessa, e b), per la parte traffico, all'eventuale trasferimento, non appena sarà individuata una direzione stabile per la società viene confermata la volontà di redigere convenzione tra i Comuni interessati dalla infrastrutturazione della rete da parte di tale società, per valorizzare il già esistente ruolo essenzialmente locale della stessa;
- con la *"Relazione circa le attività intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A."* del 20 dicembre 2021, acquisita al protocollo comunale numero 20903, il Presidente di Asco Holging s.p.a., oltre a richiamare i contenuti delle due precedenti comunicazioni del 12.12.2019 e del 14.12.2020 sopra citate, ha aggiunto quanto segue:

- relativamente alla clausola contenuta nell'articolo 21 dello Statuto "*in corrispondenza delle due assemblee ordinarie di Asco Holding del 21 settembre 2021 e del 27 ottobre 2021, si sono previamente tenute altrettante Assemblee dei Soci Pubblici della Società, rispettivamente in data 15 settembre 2021 e 21 ottobre 2021, con modalità coerenti con il contenuto della predetta clausola come peraltro risulta dai relativi verbali notarili.";*
- in considerazione delle delibere adottate dai Comuni soci in sede di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute ex articolo 20 del decreto legislativo numero 175/52016 il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. *"ha provveduto ad analizzare la situazione aziendale della società controllata Asco TLC S.p.A. e verificare le varie opzioni strategiche a livello di assetto societario e organizzativo in considerazione della definizione della migliore strategia da adottare. Tale attività si è inserita all'interno di un percorso valutativo volto all'analisi e valutazione delle possibili ipotesi strategiche di valorizzazione della partecipazione posseduta da Asco Holding in Asco TLC in linea con quanto espresso dai Comuni soci di Asco Holding in sede di adozione delle delibere di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute". "Asco Holding ha dunque provveduto ad affidare un mandato ad un advisor terzo al fine di analizzare, dal punto di vista economico, finanziario e tecnico, le tre opzioni per supportare il consiglio di amministrazione nelle valutazioni strategiche relative alla partecipazione detenuta in Asco TLC. Ai sensi di tale mandato, la società di consulenza terza indipendente Long Term Partners S.r.l., parte di OC&C Strategy*

Consultants ha redatto la relazione denominata "Definizione e comparazione delle alternative strategiche per Asco TLC". "In particolare, in tale Relazione è stata analizzata la situazione aziendale di Asco TLC e del mercato di riferimento e sono state verificate a confronto, le tre opzioni a livello di assetto societario ed organizzativo, valutando i vari scenari dal punto di vista della convenienza economica e finanziaria, nell'intento di coadiuvare il Consiglio di amministrazione di Asco Holding:

- *nella determinazione di un assetto societario e organizzativo ottimale;*
- *nella definizione della migliore valorizzazione della partecipazione di Asco Holding in Asco TLC;*
- *nel raggiungimento del miglior assetto di interessi per tutti gli stakeholders (ivi inclusi i Comuni e i clienti dei servizi offerti da Asco TLC)."*

"L'Assemblea dei Soci Pubblici del 15 settembre 2021 si è espressa favorevolmente con voto unanime in merito all'operazione di cessione integrale della partecipazione detenuta da Asco Holding nella società controllata Asco TLC mediante procedura competitiva pubblica. In data 21 settembre 2021, pertanto, si è tenuta l'Assemblea generale dei Soci di Asco Holding che, riunita in seconda convocazione, ha deliberato all'unanimità dei presenti, rappresentanti circa l'88,13% del capitale sociale:1. Di autorizzare, ai sensi dell'art. 20 dello statuto, l'operazione di cessione integrale della partecipazione detenuta da Asco Holding S.p.A. nella società controllata Asco TLC S.p.A. mediante procedura competitiva pubblica; 2. Di autorizzare l'avviso del bando di gara per la cessione della partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A. nonché tutte le attività relative, connesse, collegate necessarie e/o anche solo opportune al perfezionamento dell'operazione di cessione della partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A., ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'espletamento della procedura competitiva pubblica e alla negoziazione dei termini e condizioni dell'operazione e della relativa documentazione contrattuale, investendo il consiglio di amministrazione di ogni più ampio potere e facoltà in tal senso; 3. di dare mandato al Presidente di dare esecuzione alla presente delibera".

"Il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A., in attuazione delle decisioni assunte, ha dunque avviato la procedura per la redazione degli atti di gara. In particolare, col supporto dei consulenti legali e finanziari, è stata redatta una prima bozza di avviso di manifestazione di interesse che è stata oggetto di preliminari valutazioni e riflessioni.";

RICHIAMATA la delibera numero 41 del 17 agosto 2021 con la quale il Consiglio comunale ha deliberato di "procedere con la cessione delle azioni possedute in ASCO TLC spa alla luce degli indirizzi già espressi con le precedenti deliberazioni di Consiglio comunale citate in premessa e con riferimento agli esiti dell'analisi contenuta nella nota del 18 giugno 2021, acquisita al protocollo del Comune di Farra di Soligo numero 10048 del 21 giugno 2021 depositata agli atti, con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Asco Holding spa ha trasmesso l'informativa circa le "*Valutazioni strategiche in merito alla partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A*" allegando anche una relazione denominata "*Definizione e comparazione delle alternative strategiche per ASCO TLC*" redatta da un *advisor* terzo" dando mandato "al Sindaco perché manifesti questa posizione in ogni momento, azione e documento che risultino volti a definire la miglior valorizzazione della partecipazione della Società Asco Holding spa in ASCO TLC spa";

EVIDENZIATO CHE:

1. i consorzi tra Comuni, che non rivestono forma societaria, rientrano nel perimetro soggettivo del T.U.S.P. e, quindi, sono tenuti ad adottare i piani di razionalizzazione periodica delle partecipazioni da essi detenute; pertanto non sono oggetto di razionalizzazione le partecipazioni degli enti comunali in detti consorzi. Nel caso del Comune di Farra di Soligo, restano quindi esclusi dalla ricognizione in oggetto i seguenti enti partecipati dal Comune:

- Consiglio Di Bacino Veneto Orientale;

- Consiglio Di Bacino Sinistra Piave;
- Consorzio di Igiene del Territorio;
- Consorzio BIM Piave di Treviso;

2. l'articolo 2, comma 1, lettera p), del T.U.S.P. considera quotate le società a partecipazione pubblica che emettono azioni quotate in mercati regolamentati e le società che hanno emesso, alla data del 31 dicembre 2015, strumenti finanziari, diversi dalle azioni, quotati in mercati regolamentati e che a tali società, per espressa previsione dell'articolo 1, comma 5, del T.U.S.P., si applicano le disposizioni relative al decreto in oggetto solo se espressamente previsto; così pure tali disposizioni si applicano, solo se espressamente previsto, anche alle società partecipate da società quotate; e dunque ove non vi sia una espressa previsione di applicabilità, il T.U.S.P. non trova applicazione a tali soggetti; in conseguenza di ciò la società ATS s.r.l., a seguito di emissione nel luglio 2014 di strumenti finanziari consistenti in prestiti obbligazionari quotati in mercati regolamentari, ai sensi del T.U.S.P. risulta essere società quotata secondo la definizione dell'articolo 2, comma 1, lettera p) del decreto citato e pertanto con riferimento sia a tale partecipazione diretta che alle sue partecipazioni (indirette per il Comune di Farra di Soligo) non trova applicazione l'obbligo di ricognizione periodica di cui all'articolo 20 del T.U.S.P.;
3. che con il comma 724 della legge numero 145/2018 all'articolo 26 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, dopo il comma 6, è stato inserito il comma 6*bis* che prevede che le disposizioni dell'articolo 20 non si applicano alle società a partecipazione pubblica di cui all'articolo 4, comma 6; pertanto tale disposizione esclude dall'obbligo di razionalizzazione periodica le società costituite dai Gruppi di Azione locale (GAL), e conseguentemente la partecipazione del Comune di Farra di Soligo nel GAL dell'Altamarca trevigiana che era stato ricompreso, prima della modifica normativa citata, nei precedenti piani di ricognizione;

ATTESO che il Comune di Farra di Soligo può mantenere partecipazioni in società esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'articolo 4, commi 2 e 3, T.U.S.P., e nel seguito indicate:
"a) produzione di un servizio di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione delle reti e degli impianti funzionali ai servizi medesimi;
b) progettazione e realizzazione di un'opera pubblica sulla base di un accordo di programma fra amministrazioni pubbliche, ai sensi dell'articolo 193 del D. Lgs. n. 50/2016;
c) realizzazione e gestione di un'opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di un servizio d'interesse generale attraverso un contratto di partenariato di cui all'articolo 180 del D. Lgs. n. 50/2016, con un imprenditore selezionato con le modalità di cui all'articolo 17, commi 1 e 2;
d) autoproduzione di beni o servizi strumentali all'ente o agli enti pubblici partecipanti, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della relativa disciplina nazionale di recepimento;
e) servizi di committenza, ivi incluse le attività di committenza ausiliarie, apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 50 del 2016";
– ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, *"in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato";*

RILEVATO che ai fini di cui sopra devono essere alienate o essere oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2 del T.U.S.P., ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione, le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:
a) che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, T.U.S.P., sopra citato;

a) che risultano prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti;
b) che svolgono attività analoghe o similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali;
c) che, ai sensi dell'articolo 26, comma 12-quinquies, del T.U.S.P., nel triennio precedente abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a 500.000,00 euro;
d) diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d'interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti;
e) per le quali si rilevi la necessità di contenimento dei costi di funzionamento;
f) per le quali si rilevi la necessità di aggregazione e/o altre operazioni di razionalizzazione;

PRESO ATTO che:
- ai sensi del comma 5*bis* dell'articolo 24 del T.U.S.P., ai fini della tutela del patrimonio pubblico e del valore delle quote societarie pubbliche, fino al 31 dicembre 2021 le disposizioni dei commi 4 e 5 dello stesso articolo, relative all'obbligo di alienazione entro un anno dalla conclusione della ricognizione delle società partecipate, non si applicano nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione, consentendo all'amministrazione pubblica che detiene le partecipazioni di non procedere all'alienazione;
- il comma 5*ter* del medesimo articolo 24 del T.U.S.P., inserito dall'articolo 16, comma 3*bis*, del decreto legge 25 maggio 2021, numero 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 numero 106, estende l'applicazione delle disposizioni del comma 5*bis* anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019;

CONSIDERATO altresì:
- che le disposizioni del predetto T.U.S.P. devono essere applicate avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;
- che il processo di razionalizzazione - nella sua formulazione straordinaria e periodica - rappresenta il punto di sintesi di una valutazione complessiva della convenienza per l'Ente a mantenere in essere partecipazioni societarie rispetto ad altre soluzioni;

RILEVATO che la mancata adozione degli atti di cui ai commi da 1 a 4 dell'articolo 20 comporta la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da un minimo di euro 5.000,00 a un massimo di euro 500.000,00, salvo il danno eventualmente rilevato in sede di giudizio amministrativo contabile, comminata dalla competente sezione giurisdizionale regionale della Corte dei Conti;

ATTESO CHE con delibere del Consiglio comunale numero 49 del 30 dicembre 2020 e numero 58 del 20 dicembre 2019, per quanto sopra, veniva confermato quanto previsto nella precedente delibera numero 32 del 27 dicembre 2018 relativamente al mantenimento delle partecipazioni dirette nelle seguenti società, in quanto necessarie al perseguimento delle finalità dell'Ente, evidenziando le misure di razionalizzazione da approntare e da monitorare, anche con riguardo alle partecipazioni indirette (ricognizione, per queste ultime, svolta nel 2020 solo prudenzialmente per garantire la massima trasparenza, pur in assenza di obblighi di legge):

NOME PARTECIPATA	*CODICE FISCALE PARTECIPATA*	*QUOTA DI PARTECIPAZIONE*	*ESITO DELLA RILEVAZIONE*	*NOTE*
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	*04163490263*	*1,74%*	*Non trova applicazione l'obbligo di revisione*	

			periodica di cui all'articolo 20 del T.U.S.P. in quanto risulta essere società quotata secondo la definizione dell'articolo 2 comma 1 lett. p) del decreto citato. La ricognizione viene svolta comunque prudenzialmente per massima trasparenza pur in assenza di obblighi di legge.	
ASCO HOLDING S.P.A.	*03215740261*	*3,15%*	*Mantenimento*	
GAL ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.	*0421207026*	*1,35%*	*Esclusa dall'obbligo di razionalizzazione periodica ai sensi del nuovo comma 6 bis dell'articolo 26 del T.U.S.P.*	

RILEVATO CHE:
- per effetto dell'articolo 20, comma 4, del T.U.S.P., entro il 31 dicembre 2021 il Comune deve provvedere ad approvare una relazione sull'attuazione delle misure adottate nel piano di razionalizzazione dell'anno precedente, evidenziando i risultati conseguiti, e deve trasmetterla alla Struttura di monitoraggio e controllo, oltre che alla competente Sezione della Corte dei Conti;
- gli "*Indirizzi per gli adempimenti relativi alla Revisione e al Censimento delle partecipazioni pubbliche"* del MEF - Corte dei Conti, prevedono che in tale relazione vadano fornite informazioni differenziate per le partecipazioni che sono state dismesse in attuazione del piano di revisione periodica dell'anno precedente e quelle che sono ancora detenute dall'amministrazione pubblica:
- in particolare, per le partecipazioni che sono state dismesse, è opportuno che siano specificate le caratteristiche delle operazioni di dismissione, vale a dire: il tipo di procedura messa in atto; l'ammontare degli introiti finanziari, l'identificazione delle eventuali controparti;
- invece, per le partecipazioni ancora detenute deve essere chiarito lo stato di attuazione delle misure di razionalizzazione programmate nel piano precedente, descrivendo le differenti azioni operate rispetto a quelle previste. In particolare, vanno descritte le situazioni di mancato avvio della procedura di razionalizzazione programmata, nonché quelle caratterizzate dalla mancata conclusione della medesima. Vanno anche motivate le situazioni per le quali siano venute meno le criticità che avevano determinato l'adozione di una misura di razionalizzazione;

ESAMINATI la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Farra di Soligo alla data del 31 dicembre 2020 di cui alle schede allegate (allegato sub lettera "A") quale parte integrante e sostanziale, e la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione del piano adottato nel 2020 relativo alle partecipazioni possedute al 31.12.2019 (allegato sub lettera "B") quale parte integrante e sostanziale, redatti secondo gli schemi messi a disposizione dal MEF;

TENUTO CONTO del parere espresso dall'Organo di Revisione ai sensi dell'articolo 239, comma 1, lettera b) n. 3 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 (allegato sub lettera "C");

PRESO ATTO che il presente provvedimento rientra nell'ambito della competenza dell'organo consigliare ai sensi dell'articolo 42, comma 2, lettera e) del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000 e dell'articolo 10 del T.U.S.P.;

VISTI i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile, espressi dalla Responsabile dell'Area Economico Finanziaria ai sensi dell'articolo 49 del decreto legislativo numero 267 del 18 agosto 2000;

Con la seguente **VOTAZIONE** espressa in forma palese per alzata di mano:
favorevoli n. 8
contrari: nessuno
astenuti n. 3 (Nadai Elisa, Bressan Stefano e Balliana Francesca)

DELIBERA

1. di approvare la ricognizione ordinaria delle partecipazioni possedute dal Comune di Farra di Soligo alla data del 31 dicembre 2020 nel contenuto di cui alle schede predisposte secondo le linee guida MEF ed allegate alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale (allegato sub lettera "A");

2. di mantenere, per le motivazioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente riportate, e per quanto contenuto nelle schede allegate sub lettera "A", le seguenti partecipazioni dirette:

a. **ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L**
b. **ASCOHOLDING SPA**
c. GAL ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.;

3. di approvare la relazione sull'attuazione delle misure di razionalizzazione del piano di revisione periodica delle società partecipate adottato nel 2020 ai sensi dell'articolo 20, comma 4, del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, allegato sub lettera "B" alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che tiene conto del contenuto della *"Nota informativa circa alcune attività poste in essere da Asco Holding s.p.a"* del 12 dicembre 2019, acquisita al protocollo comunale numero 20696 del 13 dicembre 2020, della "*Informativa circa le attività intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A.a"* del 14 dicembre 2020, acquisita al protocollo comunale numero 20019, e della *"Relazione circa le attività intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A."* acquisita al protocollo comunale numero 20903 del 20 dicembre 2021, riportate nelle premesse e agli atti, oltre che di quanto stabilito dal Consiglio comunale con la delibera numero 41 del 17 agosto 2021;

4. di dare atto che sulla presente deliberazione il Revisore del Conto ha espresso parere favorevole, come da allegato sub lettera "C";

5. di demandare alla Giunta comunale e al Sindaco il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;

6. di trasmettere copia della presente deliberazione a tutte le società direttamente partecipate dal Comune affinchè le stesse si conformino agli indirizzi espressi, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016;

7. di aggiornare i dati contenuti nell'applicativo "Partecipazioni" del Dipartimento del Tesoro;

8. di trasmettere copia della presente deliberazione alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei Conti mediante apposito applicativo (ConTe).

Quindi

IL CONSIGLIO COMUNALE

valutata l'urgenza imposta dalla scadenza del termine fissato dall'articolo 20 del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, per l'adozione della presente deliberazione, con la seguente successiva e separata votazione, espressa in forma palese per alzata di mano:

favorevoli n. 8
contrari: nessuno
astenuti n. 3 (Nadai Elisa, Bressan Stefano e Balliana Francesca)

DELIBERA

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, numero 267.

I pareri, qualora espressi, sono stati sottoscritti digitalmente a norma di legge secondo quanto previsto dal D.Lgs 267/2000 art. 49 e art.147Bis ed allegati alla presente deliberazione.

OGGETTO	Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2020 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2020.

Data lettura della presente delibera, viene approvata e sottoscritta

IL SINDACO	IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. PERENCIN MATTIA	F.to dott.ssa BASSANI MANUELA

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2020 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2020.

Regolarità Tecnica

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa*";

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to BARATTO CRISTINA

PARERE DI REGOLARITA' DEL RESPONSABILE

Ai sensi dell'art. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs 267/2000

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2020 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2020.

Regolarità Contabile

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO INTERESSATO
a norma del T.U.E.L. 267/00

Sulla proposta di deliberazione su citata si esprime, ai sensi degli artt. 49, comma 1 e 147 bis, comma 1, D. Lgs. 267/2000 parere Favorevole di regolarità contabile;*

*per la motivazione indicata con nota:

Data 23-12-21

Il Responsabile del servizio
F.to BARATTO CRISTINA

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 51 del 30-12-2021

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2020 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2020.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica, che copia del presente atto viene affissa da oggi all'albo pretorio per la prescritta pubblicazione di 15 giorni consecutivi con numero di registrazione all'albo pretorio 116.

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO li 04-02-2022

L'incaricato

F.to LUCCHETTA MARTA

Allegato alla deliberazione

DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE
N. 51 del 30-12-2021

Oggetto: Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2020 ai sensi dell'art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2020.

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, pubblicata all'Albo Pretorio Online del Comune a norma di legge, è DIVENUTA ESECUTIVA ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del D. Lgs. 18.8.2000, n. 267.

L'incaricato
F.to LUCCHETTA MARTA

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo

L'ADDETTO INCARICATO

Dipartimento del Tesoro

SCHEDE DI RILEVAZIONE

PER LA

REVISIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI

da approvarsi entro il 31/12/2021

(*Art. 20, c. 1, TUSP*)

Dati relativi alle partecipazioni detenute al 31/12/2020

1	RAPPRESENTAZIONE GRAFICA DELLE SOCIETA' PARTECIPATE DAL COMUNE DI FARRA DI SOLIGO AL 31/12/2020

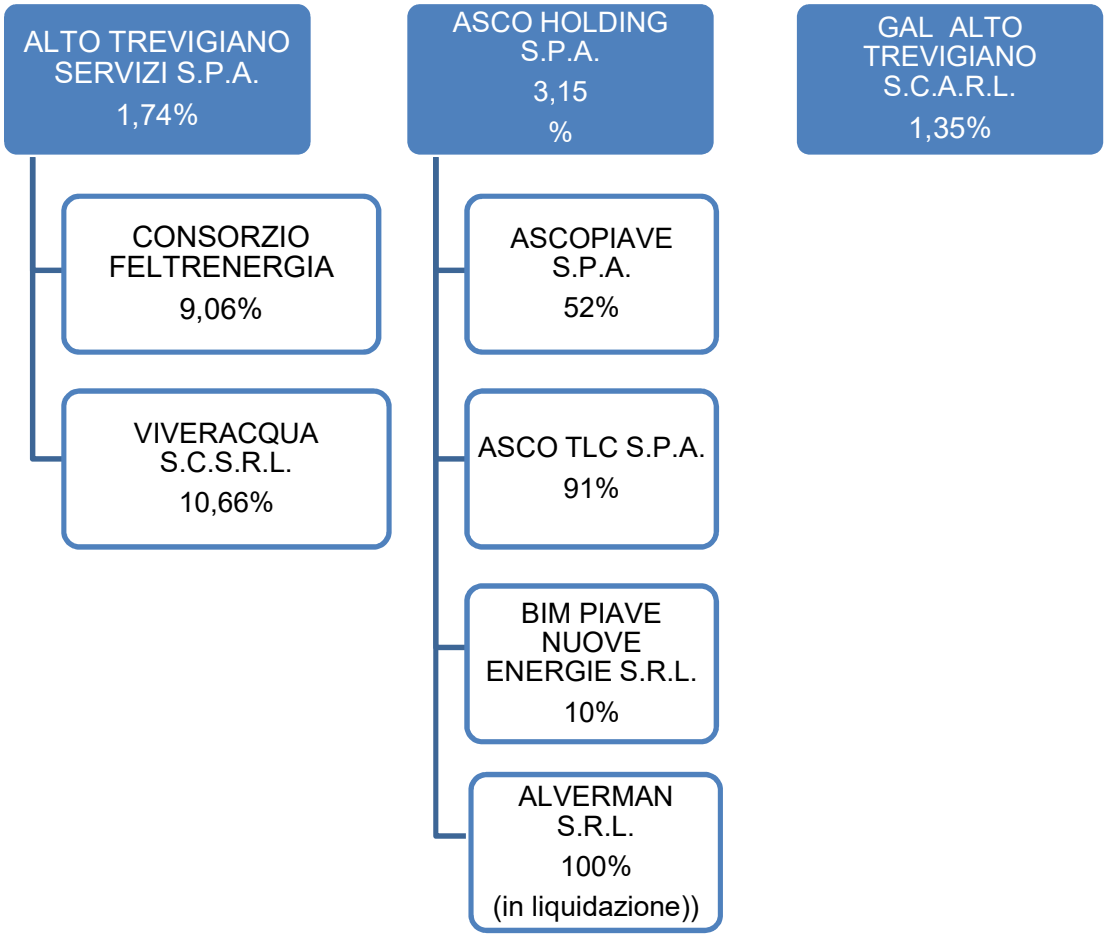

2 RICOGNIZIONE DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE POSSEDUTE DIRETTAMENTE

Tabella riepilogativa delle partecipazioni detenute direttamente

NOME PARTECIPATA	CODICE FISCALE PARTECIPATA	QUOTA DI PARTECIPAZIONE	ESITO DELLA RILEVAZIONE	NOTE
ALTO TREVIGIANO SERVIZI S.R.L.	04163490263	1,74%	Non trova applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'articolo 20 del T.U.S.P. in quanto risulta essere società quotata secondo la definizione dell'articolo 2 comma 1 lett. p) del decreto citato. La ricognizione viene svolta prudenzialmente per massima trasparenza pur in assenza di obblighi di legge.	
ASCO HOLDING S.P.A.	03215740261	3,15%	Mantenimento con interventi di razionalizzazione	
GAL ALTA MARCA TREVIGIANA S.C.A.R.L.	0421207026	1,35%	Esclusa dall'obbligo di razionalizzazione periodica ai sensi del nuovo comma 6 bis dell'articolo 26 del T.U.S.P.	

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	04163490263
Denominazione	ALTO TREVIGIANO SERVIZI SRL
Data di costituzione della partecipata	2007
Forma giuridica	Società a responsabilità limitata
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura [1]	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati [2]	
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) [2]	SI- Strumenti finanziari: Hydrobond - mercato Extra Mot PRO
La società è un GAL [2]	

[1] Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

[2] Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Montebelluna
CAP*	31044
Indirizzo*	Via Schiavonesca Priula, 86
Telefono*	0423/2928
FAX*	0423/292929
E-mail*	info@altotrevigianoservizi.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link *http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	36.00.00 Raccolta trattamento e fornitura acqua
Attività 2	
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	si
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato (3)	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare (3)	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	si
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	ARERA
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione (4)	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:

http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	36.00.00 Raccolta Trattamento e fornitura acqua
Numero medio di dipendenti	292
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	59.908
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 + 2 (supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	26.357

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	5.813.871	1.145.561	3.089.983	1.980.085	3.103.178

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sottosezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e servizi" o "***Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)***".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	47.627.988	43.192.921	41.526.990
A5) Altri Ricavi e Proventi	5.763.591	4.961.188	5.238.232
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sottosezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)***".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			
C15) Proventi da partecipazioni			
C16) Altri proventi finanziari			
C17 bis) Utili e perdite su cambi			
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni			

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sottosezione se la "*Tipologia di attività svolta*" dalla partecipata è: "***Attività bancarie e finanziarie***".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sottosezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività assicurative***".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta [5]	48.491 (1,74%)
Codice Fiscale Tramite [6]	
Denominazione Tramite (organismo) [6]	
Quota detenuta dalla Tramite nella società [7]	

[5] Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

[6] Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultimo tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

[7] Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI
Società controllata da una quotata	NO
CF della società quotata controllante [8]	
Denominazione della società quotata controllante [8]	

[8] Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	SI
Attività svolta dalla Partecipata	produzione di un servizio di interesse generale (Art. 4, c. 2, lett. a)
Descrizione dell'attività	Gestione del servizio idrico integrato
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato [9]	0%
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) [10]	NO
Esito della revisione periodica [11]	mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) [12]	
Termine previsto per la razionalizzazione [12]	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria [13] §	NO
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis [14] §	
Note*	La società è affidataria in house del servizio idrico integrato per i Comuni dell'Ambito territoriale "Veneto Orientale" individuato dalla legge regionale del Veneto 17 del 27 aprile 2012. Il servizio è affidato dal Consiglio di bacino "Veneto Orientale" costituito il 29 maggio 2013 mediante sottoscrizione della convenzione tra i Comuni dell'Ambito. Non trova applicazione l'obbligo di revisione periodica di cui all'articolo 20 del T.U.S.P. in quanto risulta essere società quotata secondo la definizione dell'articolo 2 comma 1 lett. p) del decreto citato.

[9] Compilare il campo se "Attività svolta dalla Partecipata" precedentemente selezionata è "Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)".

[10] Compilare il campo se "Tipo di controllo" è stato selezionato elemento diverso da "nessuno".

[11] La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

[12] Campo obbligatorio se per "Esito della revisione periodica" è stato selezionato "Razionalizzazione".

[13] Nel campo l'Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell'art. 24 del TUSP, era stato indicato l'esito "Cessione a titolo oneroso". La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo "Attività svolta dalla partecipata" sia stato

selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Codice Fiscale	03215740261
Denominazione	ASCO HOLDING
Data di costituzione della partecipata	1996
Forma giuridica	Società per azioni
Tipo di fondazione	
Altra forma giuridica	
Stato di attività della partecipata	attiva
Data di inizio della procedura (1)	
Società con azioni quotate in mercati regolamentati (2)	NO
Società che ha emesso strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati (ex TUSP) (2)	NO
La società è un GAL (2)	NO

(1) Compilare solo se nel campo "stato di attività della partecipata" è stato indicato che sono in corso procedure di liquidazione oppure procedure concorsuali.

(2) Nell'applicativo le società con azioni quotate e quelle emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati ("società quotate ex TUSP") e i Gruppi di Azione Locale (GAL) sono individuati mediante elenchi ufficiali.

SEDE LEGALE DELLA PARTECIPATA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato	Italia
Provincia	Treviso
Comune	Pieve di Soligo
CAP*	31053
Indirizzo*	Via Verizzo 1030
Telefono*	0438/980098
FAX*	0438/82096
E-mail*	ascoholding@pec.ascocert.it

*campo con compilazione facoltativa

SETTORE DI ATTIVITÀ DELLA PARTECIPATA

Indicare il settore ATECO rappresentativo dell'attività svolta. Nel caso in cui i settori siano più di uno, indicarli in ordine decrescente di importanza. Non è più richiesto indicare il peso di ciascuna attività.

La lista dei codici Ateco è disponibile al link *http://www.istat.it/it/strumenti/definizioni-e-classificazioni/ateco-2007*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Attività 1	64.20 - Attività delle società di partecipazione (Holding)
Attività 2	100%
Attività 3	
Attività 4	

ULTERIORI INFORMAZIONI SULLA PARTECIPATA*

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Società in house	no
Previsione nello statuto di limiti sul fatturato [3]	no
Società contenuta nell'allegato A al D.Lgs. n. 175/2016	no
Società a partecipazione pubblica di diritto singolare (art.1, c. 4, lett. A) #	no
Riferimento normativo società di diritto singolare [3]	
La società adotta un sistema di contabilità analitica e separata per attività? §	
Specificare se la disciplina applicata è stata dettata da: §	
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con DPCM (art. 4, c. 9)	no
Società esclusa dall'applicazione dell'art. 4 con provvedimento del Presidente della Regione o delle Prov. Autonome (art. 4, c. 9)	no
Riferimento normativo atto esclusione [4]	

* La compilazione della Sezione "Ulteriori Informazioni sulla partecipata" non è richiesta per "società quotate ex TUSP", se la società è un GAL oppure se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

(3) Compilare il campo solo se nel campo precedente è stato scelto "sì"

(4) Compilare il campo solo se in uno dei campi precedenti è stato scelto "sì"

#Per la nozione giuridica di "società a partecipazione pubblica di diritto singolare" di cui all'art. 1, comma 4, del TUSP, si veda l'orientamento della Struttura di monitoraggio disponibile sul sito del DT al seguente link:
http://www.dt.tesoro.it/export/sites/sitodt/modules/documenti_it/patrimonio_pubblico/patrimonio_pa/Orientamento_del_18_novembre_2019_xSocietx_a_partecipazione_pubblica_di_diritto_singolarex_.pdf

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP*

NOME DEL CAMPO	Anno 2020
Tipologia di attività svolta	Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)
Numero medio di dipendenti	5
Numero dei componenti dell'organo di amministrazione	5
Compenso dei componenti dell'organo di amministrazione	78.638 €
Numero dei componenti dell'organo di controllo	3 + 2 (supplenti)
Compenso dei componenti dell'organo di controllo	71.941 €

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018	2017	2016
Approvazione bilancio	sì	sì	sì	sì	sì
Risultato d'esercizio	27.354.325	99.545.775	27.252.583	27.354.325	21.983.884

* La compilazione della Sezione "Dati di bilancio per la verifica TUSP" non è richiesta per le "società quotate ex TUSP", se lo stato di attività della società è "in liquidazione" o "soggetta a procedure concorsuali".

ATTENZIONE: l'applicativo richiede la compilazione esclusivamente di una delle seguenti quattro sottosezioni di "DATI DI BILANCIO PER LA VERIFICA TUSP".

1. Attività produttive di beni e servizi o Distretti tecnologici

Compilare la seguente sottosezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "Attività produttive di beni e

servizi" o "***Attività di promozione e sviluppo di progetti di ricerca finanziati (Distretti tecnologici)***".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni			
A5) Altri Ricavi e Proventi			
di cui Contributi in conto esercizio			

2. Attività di Holding

Compilare la seguente sottosezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività consistenti nell'assunzione di partecipazioni in società esercenti attività diverse da quella creditizia e finanziaria (Holding)***".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni	0	0	0
A5) Altri Ricavi e Proventi	8.000	11.468	376.864
di cui Contributi in conto esercizio	0	0	0
C15) Proventi da partecipazioni	26.931.368	102.218.338	25.925.657
C16) Altri proventi finanziari	107.551	16.134	38.161
C17 bis) Utili e perdite su cambi	0	0	0
D18 a) Rettifiche di valore di attività finanziarie - Rivalutazioni di partecipazioni	710.595	0	1.957.713,00

3. Attività bancarie e finanziarie

Compilare la seguente sottosezione se la "*Tipologia di attività svolta*" dalla partecipata è: "***Attività bancarie e finanziarie***".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
Interessi attivi e proventi assimilati			
Commissioni attive			

4. Attività assicurative

Compilare la seguente sottosezione se la *"Tipologia di attività svolta"* dalla partecipata è: "***Attività assicurative***".

NOME DEL CAMPO	2020	2019	2018
I.1 Conto Tecnico dei rami danni - Premi di competenza, al netto delle cessioni in riassicurazione			
I.3 Conto Tecnico dei rami danni - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.1 Conto Tecnico dei rami vita - Premi dell'esercizio, al netto delle cessioni in riassicurazione			
II.4 Conto Tecnico dei rami vita - Altri proventi tecnici, al netto delle cessioni in riassicurazione			

QUOTA DI POSSESSO (quota diretta e/o indiretta)

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipologia di Partecipazione	Partecipazione diretta
Quota diretta [5]	3,14527
Codice Fiscale Tramite [6]	

Denominazione Tramite (organismo) [6]	
Quota detenuta dalla Tramite nella società [7]	

[5] Se la partecipazione è diretta o sia diretta che indiretta, inserire la quota detenuta direttamente dall'Amministrazione nella società.

[6] Compilare se per "Tipologia di Partecipazione" è stato indicato "Partecipazione Indiretta" o "Partecipazione diretta e indiretta". Inserire CF e denominazione dell'ultimo tramite attraverso la quale la società è indirettamente partecipata dall'Amministrazione.

[7] Inserire la quota di partecipazione che la "tramite" detiene nella società.

QUOTA DI POSSESSO – TIPO DI CONTROLLO

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Tipo di controllo	nessuno

INFORMAZIONI ED ESITO PER LA RAZIONALIZZAZIONE

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Partecipazione ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento	SI
Società controllata da una quotata	NO
CF della società quotata controllante [8]	
Denominazione della società quotata controllante [8]	

[8] Compilare il campo solo se nel campo "Società controllata da una quotata" è stato scelto "sì".

Se la partecipazione è ancora detenuta alla data di adozione del provvedimento continuare con la compilazione dei campi di seguito riportati. Altrimenti, se la partecipazione non è più detenuta alla data di adozione del provvedimento, deve essere compilata la scheda "Partecipazione non più detenuta" in base alla tipologia della razionalizzazione realizzata.

La partecipata svolge un'attività di produzione di beni e servizi a favore dell'Amministrazione?	NO
Attività svolta dalla Partecipata	
Descrizione dell'attività	gestione delle partecipazioni societarie di enti locali (art.4, c.5)
Quota % di partecipazione detenuta dal soggetto privato [9]	
Svolgimento di attività analoghe a quelle svolte da altre società (art.20, c.2 lett.c)	NO
Necessità di contenimento dei costi di funzionamento (art.20, c.2 lett.f)	NO
Necessita di aggregazione di società (art.20, c.2 lett.g)	NO
L'Amministrazione ha fissato, con proprio provvedimento, obiettivi specifici sui costi di funzionamento della partecipata? (art.19, c, 5) [10]	NO
Esito della revisione periodica [11]	Mantenimento senza interventi
Modalità (razionalizzazione) [12]	
Termine previsto per la razionalizzazione [12]	
Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria [13] §	
Applicazione dell'art. 24, comma 5-bis [14] §	
Note*	La società Asco Holding è un holding pura che gestisce partecipazioni in società operanti nel settore della produzione e della fornitura di servizi pubblici rientranti nella categoria di cui all'art. 4, comma 1, lett. a). A seguito della modifica statutaria approvata l'11 novembre 2019, è stata rafforzata la *governance* dei soci pubblici sulla società mediante la previsione di una *Assemblea dei soci pubblici*, con funzioni consultive e di confronto sui temi posti all'ordine del giorno dell'assemblea generale dei soci.

(9) Compilare il campo se “Attività svolta dalla Partecipata” precedentemente selezionata è “Realizzazione e gestione di opera pubblica ovvero organizzazione e gestione di servizio di interesse generale tramite PPP (Art.4, c.2, lett.c)”.

(10) Compilare il campo se “Tipo di controllo” è stato selezionato elemento diverso da “nessuno”.

(11) La compilazione del campo non è richiesta per le società in liquidazione, per quelle soggette a procedure concorsuali e per i GAL.

(12) Campo obbligatorio se per “Esito della revisione periodica” è stato selezionato “Razionalizzazione”.

(13) Nel campo l’Amministrazione deve specificare se nel provvedimento di revisione straordinaria, adottato ai sensi dell’art. 24 del TUSP, era stato indicato l’esito “Cessione a titolo oneroso”. La compilazione non è richiesta se la società è in liquidazione, è soggetta a procedura concorsuale, è un GAL o nel caso in cui nel campo “Attività svolta dalla partecipata” sia stato selezionato “Coordinamento e attuazione patti territoriali e contratti d'area ex delibera CIPE 21/03/1997 (Art. 26, c.7) oppure “Gestione delle case da gioco – società già costituita e autorizzata alla data del 23/09/2016 (art. 26, c. 12 sexies)”.

(14) Nel campo l’Amministrazione deve dichiarare se la misura di cessione a titolo oneroso non è stata attuata ai sensi dell’art. 24, comma 5-bis. Il campo va compilato nel caso in cui la risposta al campo precedente “Dichiarazione di Cessione a titolo oneroso in Revisione straordinaria” sia Sì.

§ Nuovo campo rispetto alla rilevazione precedente.

*Campo con compilazione facoltativa.

ALLEGATO SUB “B”

COMUNE DI
FARRA DI SOLIGO

RELAZIONE SULL’ATTUAZIONE
DEL PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE PARTECIPAZIONI
ADOTTATO NELL’ANNO 2020

(articolo 20, comma 4, del decreto legislativo numero 175 del 19 agosto 2016)

Premessa

In base a quanto disciplinato dall'articolo 20, commi 1 e 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, numero 175, recante "Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica" (T.U.S.P.), il Comune di Farra di Soligo ha provveduto, entro lo scorso 31 dicembre 2020, con deliberazione del Consiglio comunale numero 49 del 30 dicembre 2020, alla revisione periodica delle partecipazioni detenute al 31 dicembre 2019 predisponendo, al ricorrere dei presupposti previsti dalla legge, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione.

Entro il 31 dicembre 2021, ai sensi del quarto comma del citato articolo 20 del T.U.S.P., deve essere approvata una relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2020.

Contenuto del piano di riassetto

Con la deliberazione del Consiglio comunale numero 49 del 30 dicembre 2020, citata in premessa, il Comune di Farra di Soligo ha confermato le misure previste dalle precedenti delibere di Consiglio di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie numero 32 del 27 dicembre 2018 e numero 58 del 20 dicembre 2019, nel seguito riportate:

a) con specifico riferimento alla partecipazione in Asco Holding S.p.a. :

- *"conferma il rafforzamento della presenza pubblica in Asco Holding come holding pura, come già disposto dalla delibera comunale precedente su questo tema, senza fusione, come confermato anche dal CDS in sede cautelare;*
- *conferma la natura di servizio di interesse generale della gestione della rete di TLC locale, e la possibilità che Asco TLC resti pubblica, eventualmente anche all'interno del gruppo quotato Ascopiave; considerando la cessione della parte di Asco TLC dedicata al traffico telefonico*
- *indica la possibilità, se la separazione tra traffico e rete in Asco TLC è economicamente non conveniente per il gruppo Asco Holding S.p.A,. di dar luogo ad una cessione integrale di Asco TLC, comprensiva della parte rete e della parte traffico;*
- *conferma la presenza pubblica indiretta in Asco Trade controllata da Asco Piave quotata in borsa;*
- *ai fini della legittima detenzione delle quote di Asco Holding occorre verificare il rispetto anche degli ulteriori parametri di cui all'art. 20 del D. Lgs.175/16 ossia la presenza di un numero di dipendenti superiore al numero degli amministratori e che la società abbia conseguito nel triennio precedente un fatturato medio superiore ad un milione di euro, tenuto anche conto delle precisazioni di cui all'art. 21 dello stesso decreto legislativo;*
- *con riferimento al parametro del fatturato occorre precisare che tale elemento contabile non trova riscontro nel bilancio di una holding pura che detiene unicamente partecipazioni in altre società e le cui entrate sono costituite unicamente da dividendi e interessi attivi e pertanto vengono registrate tra i proventi di natura finanziaria e non rientrano nel valore della produzione;*
- *analogamente dicasi per il personale dipendente nella holding, la cui attività di gestione delle partecipazioni viene rappresentata in tutti i suoi elementi in sede di consolidamento del bilancio degli enti partecipanti;";*

b) con specifico riferimento alla partecipazione in G.A.L. Alta Marca Trevigiana S.c.a.r.l. *"mantenere la propria partecipazione nella società*". Tale società è comunque esclusa dall'obbligo di razionalizzazione periodica ai sensi del comma 6*bis* dell'articolo 26 del T.U.S.P.;

c) anche per quanto riguarda la partecipazione in Alto Trevigiano Servizi S.r.l. è stato confermato il mantenimento della propria partecipazione. La società è stata comunque oggetto di ricognizione ma non di revisione ordinaria in quanto la stessa è considerata società quotata avendo posto in essere un'operazione finanziaria di emissione di obbligazioni quotate nel segmento extramot PRO della Borsa Italiana S.p.a..

Stato di attuazione

Con *"Nota informativa circa alcune attività poste in essere da Asco Holding s.p.a"* del 12 dicembre 2019, acquisita al protocollo comunale numero 20696 del 13 dicembre 2019, il Presidente di Asco Holging s.p.a. ha comunicato quanto segue:

1. *"Con l'assemblea straordinaria dell'11 novembre 2019, è stata istituita, mediante l'introduzione di apposita clausola statutaria, un'assemblea speciale composta esclusivamente da soci pubblici da convocare ogniqualvolta sia prevista un'assemblea generale (sia essa ordinaria e/o straordinaria), anche su iniziativa di un singolo socio pubblico, dando atto che l'introduzione delle predetta clausola statutaria è stata effettuata su impulso di alcuni soci, a seguito della decisione del Consiglio di Stato n. 578/2019, al fine di superare la natura "pulviscolare" delle partecipazioni;*
2. *Asco Holding s.p.a. ha in programma di avviare valutazioni strategiche rispetto alla controllata Asco TLC s.p.a., comunicando che ogni ipotesi al riguardo sarà sottoposta all'attenzione, ed eventuale approvazione, dell'assemblea come previsto dal vigente statuto;*
3. *in relazione al personale, Asco Holding s.p.a. ha deciso di dotarsi di una struttura organizzativa autonoma, anche tenuto conto dei costi derivanti dai contratti di servizio attualmente in essere con la controllata Ascopiave S.p.A. a supporto dell'operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l'assetto di costi attualmente in capo ad Asco Holding S.p.A.. A tale fine Asco Holding s.p.a. si è dotata di una policy che disciplina la selezione del personale, i criteri e le modalità di assunzione di dipendenti ed ha proceduto quindi ad individuare 6 profili professionali da inserire nell'organigramma aziendale di Asco Holding e le prime due assunzioni sono già state formalizzate;*
4. *come comunicato al mercato in data 30 luglio 2019, Ascopiave S.p.A., di cui Asco Holding S.p.A. è socio di maggioranza, ha sottoscritto un accordo con il Gruppo Hera avente ad oggetto un'alleanza strategica ed operativa per il settore della commercialìzzazione di gas ed energia elettrica, attraverso la società EstEnergy S.p.A.. Ascopiave sarà socio di minoranza di quest'ultima alla quale — con decorrenza dal 19 dicembre 2019 — saranno trasferite le società di vendita attualmente facenti parte del gruppo Ascopiave, come meglio precisato nel comunicato di cui sopra. Per effetto di tale operazione, il Gruppo Ascopiave non consoliderà più integralmente il business della commercializzazione, spostando il focus sulle attività di distribuzione gas".*

Con *"Informativa circa le attività intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A."* del 14 dicembre 2020, acquisita al protocollo comunale numero 20019, il Presidente di Asco Holging s.p.a. ha inoltre comunicato quanto segue:

"*E' opportuno innanzitutto ricordare che nel mese di luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione ha deliberato quanto segue:*

(i) di approvare un testo di policy per la selesione del personale che disciplina i criteri e le modalità di assunzione di dipendenti;

(ii) di dotare la Società di una struttura organizzativa più articolata a supporto dell'operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l'assetto di costi in capo ad Asco Holding e, pertanto, di individuare in via preliminare i profili generali di sei possibili candidati da inserire nell'organigramma aziendale di Asco Holding;

(iii) di approvare un testo di clausola statutaria, finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, e di dare mandato al

Presidente di convocare entro l'anno un'assemblea della Società a cui sarà sottoposta la proposta di approvare l'inserimento di tale clausola in statuto.

Con riferimento al personale quindi si è proceduto ad approvare un testo di policy per la selezione del personale e a svolgere, in aderenza a tale policy, le attività di individuazione delle figure professionali di interesse. Dal mese di gennaio 2020, l'organico di Asco Holding è composto di cinque risorse così qualificate: una risorsa dedicata all'attività di centralino/reception, due impiegati amministrativi, una segretaria di direzione ed un addetto alla segreteria affari societari. E' in via di identificazione anche la sesta risorsa che sarà addetta alle relazioni esterne e istituzionali; i colloqui di selezione di tale figura sono stati rallentati a causa della pandemia in corso.

Per quanto concerne l'adozione di una clausola statutaria, finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, l'assemblea dei soci di Asco Holding ha deliberato in data 11 novembre 2019 di includere la clausola di seguito ritrascritta all'articolo 21 dello statuto sociale rubricato "Assemblea dei Soci Pubblici":

"Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i "Soci Pubblici" o, ciascuno di essi, il "Socio Pubblico") dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assembla generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società. L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria."

Ad oggi, in corrispondenza delle due assemblee ordinarie di Asco Holding si sono previamente tenute altrettante Assemblee dei Soci Pubblici della Società, precisamente in data 18 settembre 2020 e 16 ottobre 2020, con modalità coerenti con il contenuto della predetta clausola come peraltro risulta dai relativo verbali notarili.

Infine, in merito alle ulteriori informazioni che alcuni di Voi hanno richiesto tramite i loro consulenti legali, comunichiamo che:

a) *come noto, la controllata Ascopiave ha realizzato in data 19 dicembre 2019 l'operazione con il Gruppo Hera per effetto della quale, tra l'altro, le partecipazioni di Ascopiave nella società attive nella vendita di energia elettrica e gas sono passate ad una società (EstEnergy S.p.A.) controllata dal Gruppo Hera e partecipata al 48% da Ascopiave S.p.A. Per maggiori dettagli su tale operazione si rimanda alla documentazione pubblicata sul sito internet Ascopiave ed in particolare al documento informativo redatto ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Regolamento Emittenti pubblicato sul predetto sito internet nella sezione "Investor Relations – Altro documenti";*
b) *Asco Holding ha dato avvio lo scorso mese di dicembre ad alcune valutazioni strategiche in merito alla controllata ASCO TLC S.p.A. Al fine di supportare tali valutazioni è stato affidato lo scorso mese di marzo un incarico a KPMG per supportare*

la società nei processi di valorizzazione di ASCO TLC S.p.A. ed un incarico allo studio Gianni & Origoni per un supporto negli aspetti di carattere legale. Il processo di valutazione è in corso ed è inevitabilmente condizionato (anche nelle sue tempistiche) all'attuale situazione emergenziale epidemiologica".

Con la *"Relazione circa le attività intraprese dal Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A."* del 20 dicembre 2021, acquisita al protocollo comunale numero 20903, il Presidente di Asco Holging s.p.a., oltre a richiamare i contenuti delle due precedenti comunicazioni del 12.12.2019 e del 14.12.2020 sopra citate, ha aggiunto quanto segue:

- relativamente alla clausola contenuta nell'articolo 21 dello Statuto "*in corrispondenza delle due assemblee ordinarie di Asco Holding del 21 settembre 2021 e del 27 ottobre 2021, si sono previamente tenute altrettante Assemblee dei Soci Pubblici della Società, rispettivamente in data 15 settembre 2021 e 21 ottobre 2021, con modalità coerenti con il contenuto della predetta clausola come peraltro risulta dai relativi verbali notarili.";*
- in considerazione delle delibere adottate dai Comuni soci in sede di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute ex articolo 20 del decreto legislativo numero 175/2016 il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A. *"ha provveduto ad analizzare la situazione aziendale della società controllata Asco TLC S.p.A. e verificare le varie opzioni strategiche a livello di assetto societario e organizzativo in considerazione della definizione della migliore strategia da adottare. Tale attività si è inserita all'interno di un percorso valutativo volto all'analisi e valutazione delle possibili ipotesi strategiche di valorizzazione della partecipazione posseduta da Asco Holding in Asco TLC in linea con quanto espresso dai Comuni soci di Asco Holding in sede di adozione delle delibere di ricognizione periodica delle partecipazioni detenute". "Asco Holding ha dunque provveduto ad affidare un mandato ad un advisor terzo al fine di analizzare, dal punto di vista economico, finanziario e tecnico, le tre opzioni per supportare il consiglio di amministrazione nelle valutazioni strategiche relative alla partecipazione detenuta in Asco TLC. Ai sensi di tale mandato, la società di consulenza terza indipendente Long Term Partners S.r.l., parte di OC&C Strategy Consultants ha redatto la relazione denominata "Definizione e comparazione delle alternative strategiche per Asco TLC". "In particolare, in tale Relazione è stata analizzata la situazione aziendale di Asco TLC e del mercato di riferimento e sono state verificate a confronto, le tre opzioni a livello di assetto societario ed organizzativo, valutando i vari scenari dal punto di vista della convenienza economica e finanziaria, nell'intento di coadiuvare il Consiglio di amministrazione di Asco Holding:*
  - *nella determinazione di un assetto societario e organizzativo ottimale;*
  - *nella definizione della migliore valorizzazione della partecipazione di Asco Holding in Asco TLC;*
  - *nel raggiungimento del miglior assetto di interessi per tutti gli stakeholders (ivi inclusi i Comuni e i clienti dei servizi offerti da Asco TLC)."*

  "L'Assemblea dei Soci Pubblici del 15 settembre 2021 si è espressa favorevolmente con voto unanime in merito all'operazione di cessione integrale della partecipazione detenuta da Asco Holding nella società controllata Asco TLC mediante procedura competitiva pubblica. In data 21 settembre 2021, pertanto, si è tenuta l'Assemblea generale dei Soci di Asco Holding che, riunita in seconda convocazione, ha deliberato all'unanimità dei presenti, rappresentanti circa l'88,13% del capitale sociale:1. di autorizzare, ai sensi dell'art. 20 dello statuto, l'operazione di cessione integrale della partecipazione detenuta da Asco Holding S.p.A. nella società controllata Asco TLC S.p.A. mediante procedura competitiva pubblica; 2. di autorizzare l'avviso del bando di gara per la cessione della partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A. nonché tutte le attività relative, connesse, collegate necessarie e/o anche solo opportune al perfezionamento dell'operazione di cessione della partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A., ivi incluse, a

mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'espletamento della procedura competitiva pubblica e alla negoziazione dei termini e condizioni dell'operazione e della relativa documentazione contrattuale, investendo il consiglio di amministrazione di ogni più ampio potere e facoltà in tal senso; 3. di dare mandato al Presidente di dare esecuzione alla presente delibera".

"Il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A., in attuazione delle decisioni assunte, ha dunque avviato la procedura per la redazione degli atti di gara. In particolare, col supporto dei consulenti legali e finanziari, è stata redatta una prima bozza di avviso di manifestazione di interesse che è stata oggetto di preliminari valutazioni e riflessioni.".

Con delibera numero 41 del 17 agosto 2021 il Consiglio comunale ha stabilito di "procedere con la cessione delle azioni possedute in ASCO TLC spa alla luce degli indirizzi già espressi con le precedenti deliberazioni di Consiglio comunale citate in premessa e con riferimento agli esiti dell'analisi contenuta nella nota del 18 giugno 2021, acquisita al protocollo del Comune di Farra di Soligo numero 10048 del 21 giugno 2021 depositata agli atti, con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Asco Holding spa ha trasmesso l'informativa circa le "*Valutazioni strategiche in merito alla partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A*" allegando anche una relazione denominata "*Definizione e comparazione delle alternative strategiche per ASCO TLC*" redatta da un *advisor* terzo" dando mandato "al Sindaco perché manifesti questa posizione in ogni momento, azione e documento che risultino volti a definire la miglior valorizzazione della partecipazione della Società Asco Holding spa in ASCO TLC spa".

SCHEDA STATO DI ATTUAZIONE

Mantenimento della partecipazione con azioni di razionalizzazione della società

DATI ANAGRAFICI DELLA PARTECIPATA

Codice Fiscale	3215740261
Denominazione	ASCO HOLDING SPA

NOME DEL CAMPO	Indicazioni per la compilazione
Stato di attuazione degli interventi di razionalizzazione	Interventi di razionalizzazione della società in corso
Interventi di razionalizzazione previsti	• Rafforzare la *governance* pubblica in Asco Holding. • Assunzione di dipendenti anziché il ricorso a contratti di service. • Dare luogo alla dismissione del ramo aziendale inerente il traffico telefonico in capo alla partecipata di Asco Holding, Asco TLC, con la cessione di tale ramo d'azienda o con altra modalità, valutando la convenienza di mantenere il ramo aziendale inerente la gestione della rete, servizio d'interesse generale, in proprietà pubblica anche all'interno del gruppo Asco Piave quotato in borsa, ovvero di dare luogo a cessione dell'intera società sul mercato ove la separazione del traffico dalla gestione della rete determini una perdita di valore per il gruppo.
Motivazioni del mancato avvio degli interventi di razionalizzazione previsti	Modifiche apportate all'articolo 24, comma 4, del T.U.S.P. che concede alle amministrazioni un anno "per effettuare l'alienazione", fatto salvo quanto prevedono: - il comma 5*bis* (aggiunto a decorrere dal 1° gennaio 2019, con l'articolo 1, comma 723, della legge di bilancio 2019 – legge 30 dicembre 2018, numero 145) che consente una proroga fino al 31 dicembre 2021 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio precedente alla ricognizione; - il comma 5*ter* del medesimo articolo 24 del T.U.S.P., inserito dall'articolo 16, comma 3*bis*, del decreto legge 25 maggio 2021, numero 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021 numero 106, che estende l'applicazione delle disposizioni del comma 5*bis* anche per l'anno 2022 nel caso in cui le società partecipate abbiano prodotto un risultato medio in utile nel triennio 2017-2019.

Interventi di razionalizzazione realizzati	Nel mese di luglio 2019 il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding ha deliberato quanto segue: (iv) di approvare un testo di policy per la selesione del personale che disciplina i criteri e le modalità di assunzione di dipendenti; (v) di dotare la Società di una struttura organizzativa più articolata a supporto dell'operatività della Società, senza tuttavia alterare in maniera significativa l'assetto di costi in capo ad Asco Holding e, pertanto, di individuare in via preliminare i profili generali di sei possibili candidati da inserire nell'organigramma aziendale di Asco Holding; (vi) di approvare un testo di clausola statutaria, finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance contenute nella sentenza del Consiglio di Stato n. 578/2019, e di dare mandato al Presidente di convocare entro l'anno un'assemblea della Società a cui sarà sottoposta la proposta di approvare l'inserimento di tale clausola in statuto. Con riferimento al personale, quindi, Asco Holding ha provveduto ad approvare un testo di policy per la selezione del personale e a svolgere, in aderenza a tale policy, le attività di individuazione delle figure professionali di interesse. Dal mese di gennaio 2020, l'organico di Asco Holding è composto di cinque risorse così qualificate: una risorsa dedicata all'attività di centralino/reception, due impiegati amministrativi, una segretaria di direzione ed un addetto alla segreteria affari societari. E' in via di identificazione anche la sesta risorsa che sarà addetta alle relazioni esterne e istituzionali; i colloqui di selezione di tale figura sono stati rallentati a causa della pandemia in corso. Per quanto concerne l'adozione di una clausola statutaria, finalizzata a favorire forme di coordinamento tra i soci pubblici in adeguamento alle indicazioni di governance contenute nella sentenza del Consiglio di Stato numero 578/2019, l'assemblea dei soci di Asco Holding ha deliberato in data 11 novembre 2019 di includere la clausola di seguito ritrascritta all'articolo 21 dello statuto sociale rubricato "Assemblea dei Soci Pubblici": "Al fine di coordinare e dunque rinforzare l'azione collettiva dei soci pubblici, qualora sia convocata un'assemblea ordinaria e/o straordinaria della società, i Soci che siano amministrazioni pubbliche (come definite dal decreto legislativo 175/2016 e successive modifiche ed integrazioni) (i "Soci Pubblici" o, ciascuno di essi, il "Socio Pubblico") dovranno essere convocati da parte del Consiglio di Amministrazione o anche su iniziativa di uno di essi, almeno cinque giorni prima della data in cui si terrà l'assemblea della società per trattare in sede consultiva gli argomenti di cui all'ordine del giorno dell'assemblea generale ed occorrendo individuare uno o più soggetti a cui ciascun Socio Pubblico possa, ove lo ritenga, conferire delega ai sensi dell'art. 2372 del codice civile a partecipare all'assembla generale esercitando il diritto di voto conformemente alle delibere assunte, in sede consultiva, dall'Assemblea dei Soci Pubblici. La mancata partecipazione di un Socio Pubblico all'assemblea speciale dei soci pubblici non inficia la validità dell'assemblea speciale stessa, nonché la possibilità da parte dello stesso Socio Pubblico di partecipare e votare nell'assemblea generale della società.

Interventi di razionalizzazione realizzati	L'assemblea sarà presieduta da una persona che sarà di volta in volta designata dai Soci Pubblici a maggioranza assoluta dei presenti. Fatto salvo quanto precede, all'assemblea dei Soci Pubblici si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie ai sensi di legge, ivi inclusi i quorum costitutivi e deliberativi previsti dalla stessa legge per l'assemblea straordinaria." Ad oggi, in corrispondenza delle assemblee ordinarie di Asco Holding si sono previamente tenute altrettante Assemblee dei soci pubblici della Società, con modalità coerenti con il contenuto della predetta clausola come peraltro risulta dai relativi verbali notarili. Relativamente alla partecipata di Asco Holding ASCO TLC, Asco Holding ha affidato un incarico ad esperti esterni al fine di supportare la società nelle scelte strategiche. Con delibera numero 41 del 17 agosto 2021 il Consiglio comunale di Farra di Soligo ha stabilito di "procedere con la cessione delle azioni possedute in ASCO TLC spa" alla luce degli indirizzi già espressi con le deliberazioni di Consiglio comunale di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie "e con riferimento agli esiti dell'analisi contenuta nella nota del 18 giugno 2021, acquisita al protocollo del Comune di Farra di Soligo numero 10048 del 21 giugno 2021 depositata agli atti, con la quale il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Asco Holding spa ha trasmesso l'informativa circa le "Valutazioni strategiche in merito alla partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC S.p.A" allegando anche una relazione denominata "Definizione e comparazione delle alternative strategiche per ASCO TLC" redatta da un advisor terzo" dando mandato "al Sindaco perché manifesti questa posizione in ogni momento, azione e documento che risultino volti a definire la miglior valorizzazione della partecipazione della Società Asco Holding spa in ASCO TLC spa". L'Assemblea dei soci pubblici di Asco Holding spa del 15 settembre 2021 si è espressa favorevolmente con voto unanime in merito all'operazione di cessione integrale della partecipazione detenuta da Asco Holding nella società controllata Asco TLC mediante procedura competitiva pubblica. In data 21 settembre 2021, pertanto, si è tenuta l'Assemblea generale dei soci di Asco Holding che, riunita in seconda convocazione, ha deliberato all'unanimità dei presenti, rappresentanti circa l'88,13% del capitale sociale:1) di autorizzare, ai sensi dell'art. 20 dello statuto, l'operazione di cessione integrale della partecipazione detenuta da Asco Holding S.p.A. nella società controllata Asco TLC S.p.A. mediante procedura competitiva pubblica; 2) di autorizzare l'avviso del bando di gara per la cessione della partecipazione detenuta dalla società in Asco TLC spa nonché tutte le attività relative, connesse, collegate necessarie e/o anche solo opportune al perfezionamento dell'operazione di cessione della partecipazione detenuta dalla Società in Asco TLC spa, ivi incluse, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelle relative all'espletamento della procedura competitiva pubblica e alla negoziazione dei termini e condizioni dell'operazione e della relativa documentazione contrattuale, investendo il consiglio di amministrazione di ogni più ampio potere e facoltà in tal senso; 3) di dare mandato al Presidente di dare esecuzione

	alla deliberazione. Il Consiglio di Amministrazione di Asco Holding S.p.A., in attuazione delle decisioni assunte, ha dunque avviato la procedura per la redazione degli atti di gara. In particolare, col supporto dei consulenti legali e finanziari, è stata redatta una prima bozza di avviso di manifestazione di interesse che è stata oggetto di preliminari valutazioni e riflessioni.”
Ulteriori informazioni*	

*Campo testuale con compilazione facoltativa.

COMUNE DI FARRA DI SOLIGO

Provincia di Treviso

Il Revisore Unico

VERBALE n.10 DEL 22.12.2021

Oggetto: **Parere su proposta di delibera con oggetto: "Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2020 ai sensi del art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2020".**

In merito alla proposta di delibera n. 52. all'esame del Consiglio Comunale nella seduta del 30.12.2021, di cui all'oggetto, esaminata la documentazione trasmessa per esprimere il proprio parere sulla ricognizione delle partecipazioni societarie del comune di Farra di Soligo ed in particolare:

1. Proposta di delibera per l'approvazione della ricognizione ordinaria delle società partecipate;
2. Delibera di Consiglio comunale n. 49 del 30.12.2020 revisione straordinaria ex art. 24 TUSP
3. La ricognizione delle partecipazioni ai sensi dell'art. 20 (allegato A).
4. La relazione sullo stato di attuazione del precedente piano di razionalizzazione (allegato B)

Preso atto dell'obbligo, in capo all'Ente, di adottare un Piano di razionalizzazione delle società partecipate e che, a presidio di questo processo di riordino societario, l'articolo 20, comma 7, del D.lgs n.175/2016 prevede pesanti sanzioni (fino a 500mila euro) per gli enti locali inadempienti i quali, anche se investiti del ruolo di "socio pubblico" con intensità tali da non essere suscettibili di influire sugli organismi partecipati, hanno comunque l'obbligo di monitorare le partecipazioni azionarie, anche se di modesta entità.

Considerato che nella relazione tecnica allegata sub A) sono riportate singole schede per ciascuna società partecipata dall'ente redatte sulla base dei modelli predisposti dal Ministero dell'Economia e delle Finanze – dipartimento del Tesoro e contenenti tutte le analisi richieste dal Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica tese a verificare il ricorrere delle condizioni per il mantenimento delle società partecipate viene confermato l'attuale quadro delle partecipazioni societarie, senza necessità di procedere a piani di riassetto delle società stesse.

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

All'approvazione della proposta di delibera n. 52 e relativi allegati all'esame del Consiglio Comunale nella seduta del 30.12.2021, avente ad oggetto "Razionalizzazione periodica delle società partecipate possedute al 31.12.2020 ai sensi del art.20 del D.Lgs.175/2016 e Relazione sull'attuazione delle misure previste nel piano di razionalizzazione adottato nel 2020".

Letto, confermato e sottoscritto.

Lì 22 dicembre 2021

IL REVISORE

dott. Zanocco Massimo

Firmato digitalmente ai sensi e con gli effetti di cui all'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005